



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000248 del 13/09/2013

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Enipower Ferrara S.r.l. sita nel Comune di Ferrara.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, con modificazioni, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

WAP



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";


VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota CIPPC-00-2012-0000231 del 19 aprile 2012 di costituzione di un nuovo Gruppo istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA l'istanza presentata in data 27 luglio 2006 dalla Società Enipower Ferrara S.r.l. (nel seguito indicata come il Gestore) a questo Ministero ai sensi del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Ferrara;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DSA-DEC-2009-0000971 del 3 agosto 2009, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Enipower Ferrara S.r.l. sita nel Comune di Ferrara;



VISTA l'istanza presentata in data 22 maggio 2009 dalla Società Enipower Ferrara S.r.l. a questo Ministero ai sensi del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Ferrara;

VISTO il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-2010-0000658 del 4 ottobre 2010, rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Enipower Ferrara S.r.l. sita nel Comune di Ferrara;

VISTA la nota prot. 173 del 16 dicembre 2011, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 21 dicembre 2011, al n. DVA-2011-31917, con la quale la società ha richiesto una modifica al provvedimento di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per modificare la prescrizione relativa all'esercizio della caldaia CTE2;

VISTA la nota fax del 25 gennaio 2012, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 27 gennaio 2012 al n. DVA-2012-2138, con la quale la società ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto interministeriale 24 aprile 2008 per l'attività istruttoria necessaria all'aggiornamento del decreto di AIA;

VISTA la nota prot. n. DVA-2012-2435 dell'1 febbraio 2012 con la quale la Direzione generale per le valutazioni ambientali ha avviato il procedimento per l'aggiornamento del citato decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-0000658 del 4 ottobre 2010;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2013-0000255 del 13 febbraio 2013 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo alla richiesta di modifica avanzata dal Gestore;

VISTO che nel suddetto parere la Commissione IPPC ha rilevato la necessità di introdurre alcune modifiche al parere istruttorio conclusivo allegato al decreto di autorizzazione integrata ambientale;

RILEVATA la necessità di modificare il parere istruttorio definitivo, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Enipower Ferrara S.r.l. sita nel Comune di Ferrara, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0000658 del 4 ottobre 2010 con il parere istruttorio allegato alla nota della Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2013-0000255 del 13 febbraio 2013;



VISTA la nota prot. n. 20/2013 dell'1 marzo 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 5 marzo 2013, al n. DVA-2013-5577, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio prot. n. CIPPC-00-2013-0000255 del 13 febbraio 2013;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 6 marzo 2013 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2013-0005857 del 7 marzo 2013;

SENTITI i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2013-059 del 20 marzo 2013, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

DECRETA

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0000658 del 4 ottobre 2010, recante autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Enipower Ferrara S.r.l. sita nel Comune di Ferrara, è integrato con le modifiche di cui al parere reso con nota prot. n. CIPPC-00-2013-0000255 del 13 febbraio 2013 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.

On. Andrea Orlando





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambiente

E prot DVA - 2013 - 0004207 del 18/02/2013

CIPPC-00-2013-0000255

del 13/02/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Motivo:

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da Società EniPower Ferrara S.r.l. - Stabilimento di Ferrara -
Procedimento di modifica ID 316**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





Autorizzazione Integrata Ambientale

S.E.F. SRL (FERRARA)
SOCIETÀ ENIPOWER FERRARA S.R.L.

PARERE ISTRUTTORIO

**RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AL
 DECRETO DI A.I.A. (DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010)**

Riferimento richiesta: prot. DVA-2012-0002435 del 01/02/2012

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC <i>Nomina GI (CIPPC-00-2012-000231 del 19/04/2012)</i>	Antonio Mantovani (Ref.)
	Marco Antonio Di Giovanni
	Antonio Fardelli
	David Roettgen
Regione Emilia Romagna	Alessandro M. Di Stefano
Provincia Ferrara	Paola Magri
Comune Ferrara	Ivan Graldi

RIFERIMENTO IMPIANTO

DENOMINAZIONE IMPIANTO	Centrale termoelettrica di Ferrara
Gestore	S.E.F. S.r.l. Stabilimento di Ferrara
Località	Piazzale G. Donegani n.12 - 44100 Ferrara
DECRETO AIA RILASCIATO DAL MATTM	DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010



1. OGGETTO DELLA RICHIESTA

Il presente parere riassume, a seguito della lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-2012-0002435 del 01/02/2012, i contenuti e le valutazioni relativi alla richiesta di modifica non sostanziale avanzata da SEF s.r.l. con lettera prot. 173 del 16/12/2011, riguardo alla prescrizione riportata al paragrafo 8.1.1 "Emissioni in atmosfera", "Ulteriori prescrizioni" lettera b) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del Decreto AIA rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DVA-DEC 2010-0000658 del 4/10/2010), per la parte riguardante la CTE2.

La lettera b) di pag. 42 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010, oggetto di richiesta di modifica recita:

"b) CTE2. La centrale dovrà essere dotata di contaore sigillato a disposizione degli organi di controllo. Essa deve essere mantenuta in riserva fredda e sarà attivata per non più di 52 ore/anno, solo se non saranno disponibili i Cicli Combinati;"

1.1. Descrizione della modifica richiesta

Riguardo la CTE2, il Gestore

- chiede di:

- innalzare il limite prescritto di ore di utilizzo da 52 h/anno a ore 500 h/anno;
- consentire, previa preventiva comunicazione all'A.C. e con ore di marcia da ricomprendersi nel totale autorizzato, l'avvio e brevi marce della CTE2 al fine di verificarne l'efficienza come riserva (verifiche impiantistiche e di legge, formazione del personale; e

- conferma:

- l'utilizzo della CTE2 riguarda la sola produzione di vapore tecnologico senza alcuna ammissione alla produzione di energia elettrica;
- che la CTE2 è in riserva fredda;
- che la CTE2 possa essere attivata - utilizzando solo gas naturale - solo nel caso di indisponibilità dei cicli combinati;
- il rispetto dei limiti in concentrazione per l'unità CTE2 e di flusso di massa NOx per l'intera centrale (920 t/anno) previsti dal Decreto DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010.

8.1.1 Emissioni in atmosfera

Devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione in atmosfera.

Camino	Fase	Parametro	Intervallo di prestazione del BREF ⁽¹⁾ (mg/Nm ³)	Limiti autorizzati ^(2,3) (mg/Nm ³)	Limiti AIA proposti - medi orari (mg/Nm ³)	%O ₂
E1	CTE2	SO ₂	<10	10	--	3
		NO _x	50 - 120	300	300	
		Polveri	<5	5	--	
		CO	30 - 100	200	200	
E2, E3	Ciclo Combinato 1 Ciclo Combinato 2	SO ₂	<10	-	--	15
		NO _x	20-50	50	40	
		Polveri	<5	-	--	
		CO	5-100	30	30	

I valori limite di emissione per le polveri e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato gas naturale.

⁽¹⁾ Valore medi giornalieri, rif. BREF LCP. Gli intervalli sono riferiti all'impiego delle MTD per turbine nuove, alimentate con combustibile gas naturale, a ciclo combinato (CCGT) senza o con posti bruciatore nel caso delle 2 turbogas e alle caldaie alimentate a gas naturale nel caso della CTE2.

⁽²⁾ CTE2: rif. Decreto AIA MATTM n° 971 del 03/08/2009 (CTE2 alimentata a gas).

⁽³⁾ CC1 e CC2: Rif. Decreto MAP 015/2002: Valori limite orari; VLE giornalieri durante la fase di collaudo, massima durata 6 mesi. Rif. DEC/VIA/7381 del 03/09/2002: media giornaliera delle medie semiorarie.



Ulteriori prescrizioni.

a) Premesso che:

- il Decreto VIA 7581/02 prescrive che il flusso di massa di NOx non deve superare il valore di 1.085 t/a;
- un Accordo Volontario del 2009 con gli enti locali prevede che il flusso di massa totale annuo degli NOx per il funzionamento congiunto della centrale a turbogas, della centrale CTE2 come riserva fredda e delle caldaie per il recupero degli OFF-gas di Polimeri Europa S.p.A. e Basell Poliolefinc Italia S.r.l. non deve superare il valore di 980 t/anno;
- le emissioni di NOx degli off-gas pesano all'incirca per 60 t/anno (Cfr. Allegato D_6);
- è opportuno, anche ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità, stralciare il flusso di massa annuo per le attività oggetto di questo parere, dagli off-gas in capo a altri gestori, recependo nel contempo in toto la prescrizione VIA e l'Accordo Volontario,

si prescrive l'obbligo per la centrale in oggetto di non superare il flusso di massa delle emissioni di NOx (espressi come NO_x) di 920 t/anno. Durante il periodo transitorio di contemporaneo funzionamento della CTE2 e della nuova centrale turbogas, in attesa dell'entrata in esercizio delle caldaie per il recupero degli off-gas, deve essere rispettato il limite di 1085 t/anno di emissioni di NOx come fissato dal decreto di VIA n. 7581/02;

b) CTE2. La centrale dovrà essere dotata di contatore sigillato a disposizione degli organi di controllo. Essa deve essere mantenuta in riserva fredda e sarà attivata per non più di 52 ore/anno, solo se non saranno disponibili i Cicli Combinati;

Con nota n. prot. 173 del 16/12/2011 il Gestore chiede, ai sensi dell'art.29 nonies comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica della prescrizione di cui al paragrafo 8.1.1 "Emissioni in atmosfera" e "Ulteriori prescrizioni" lett. b) di pag.42 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010.

Tale prescrizione trae origine da quanto riportato nell'Accordo Volontario del 2009 con gli enti locali e ripreso nel Decreto VIA 7581/02 riguardo alla necessità di garantire per la CTE in esame un limite massimo al flusso di massa di NOx pari al valore di 1.085 t/a.

1.2. Motivazioni della richiesta di SEF srl

L'autorizzazione - decreto DVA-DEC 2010-0000658 del 4/10/2010 - prevede, tra l'altro, l'esercizio della CTE2 (una caldaia di 200 MWth per la produzione di vapore tecnologico da inviare alla rete che serve le utenze dello Stabilimento multisocietario del petrolchimico di Ferrara e/o per la produzione di energia elettrica pari a 60 MWe tramite una turbina a vapore distribuita all'interno dello stesso Stabilimento multisocietario) per un periodo non superiore a 52 h/anno.

Il Gestore ricorda che la limitazione a 52 ore/anno di funzionamento della CTE2 era stata accettata dallo stesso, in quanto nello Stabilimento multisocietario del petrolchimico di Ferrara era allora in servizio la centrale cogenerativa a ciclo combinato in regime CIP6, attualmente di Centro Energia Ferrara (CEF) S.p.A., tecnicamente adeguata a fornire tutto il fabbisogno dello Stabilimento, anche in casi di emergenza, con cui era stato stipulato un contratto di fornitura di vapore tecnologico.

La situazione attuale vede una configurazione impiantistica e un assetto produttivo di SEF immutato rispetto a quanto descritto e valutato nel Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010. Centro Energia Ferrara (CEF) S.p.A., tuttavia, in data 5 novembre 2010 ha comunicato a SEF formale recesso dal contratto di fornitura vapore (con effetto al termine dei successivi 12 mesi) in quanto la società ha deciso di avvalersi della facoltà di recessione anticipata al 31/12/2010, ex DM 2 agosto 2010, della convenzione CIP6.

La rescissione del contratto di fornitura del vapore da parte CEF ha modificato sostanzialmente la situazione ante rilascio dell'AIA ex-DVA-DEC-2010-0000658. Infatti, la marcia della CTE SEF è determinata solo dalle condizioni del mercato elettrico e il suo servizio è in questo periodo fortemente discontinuo e non può quindi assicurare continuità alla fornitura di vapore tecnologico da inviare alla rete che serve le utenze dello Stabilimento Multisocietario.

Il Gestore ha dichiarato che, la quantità di ore annue richiesta, (500 h/annue) si basa su una valutazione media statistica nel lungo periodo sia della frequenza attesa di accensione (n. volte/anno) sia della durata di



utilizzo (n. ore/anno) e sulla possibilità del verificarsi di un evento avverso su un componente critico di un ciclo combinato che potrebbe provocare l'indisponibilità anche per migliaia di ore se ciò avvenisse in concomitanza con la manutenzione generale dell'altro ciclo combinato.

Qui di seguito sono riportati i dati statistici relativi all'affidabilità e disponibilità dei cicli combinati di classe tecnologica F (come quelli adottati da SEF), ricavati dall'analisi del database affidabilistico per le unità termoelettriche, GADS-GAR, aggiornato a luglio 2011. Dall'analisi dei dati GADS-GAR, nel quinquennio 2006-2011 si evince che:

- numero di fuori servizio accidentali, pari a 7,17;
- indisponibilità accidentale, pari a circa 225 ore/anno;
- somma dell'indisponibilità accidentale e di manutenzione a breve non programmata, pari a circa 370 ore/anno;
- indisponibilità media per manutenzione programmata, pari a circa 517 ore/anno;
- indisponibilità totale (comprensiva dei prolungamenti della manutenzioni programmate), pari a circa 910 ore/anno corrispondente a circa il 10,4% del "Period hours" (8760 ore/anno).

Dal report CESI A6004753, che riporta la distribuzione di durata degli eventi di fuori servizio accidentale dei cicli combinati ottenuta sulla base di 86.310 eventi nell'arco degli ultimi 20 anni (presenti nella sezione non pubblica del database GADS, si evince che incrociando tale distribuzione con il dato di 7,17 blocchi/anno è possibile stimare i seguenti dati statistici:

- 30% delle indisponibilità accidentali dei cicli combinati (blocchi) ha una durata superiore a 12 ore;
- dei 7,17 blocchi/anno il 30%, pari a 2,15 blocchi/anno, hanno una durata superiore a 12 ore per un complessivo numero di ore di indisponibilità pari a 384,4 (somma dei contributi relativi a ciascuna delle indisponibilità accidentali > 12 ore);
- ciascun blocco ha una indisponibilità media pari a 178,6 ore (384/2,15);
- il numero degli avviamenti annuali attesi per la CTE2, corrispondenti al numero delle volte in cui è indisponibile una turbogas (2,15 volte l'anno) per la probabilità che anche l'altro sia indisponibile (10,4%), è pari a 0,22 accensioni/anno ovvero un avviamento ogni 4,5 anni;
- l'utilizzo medio annuale della CTE2 è pari a circa 40 ore/anno (178,6/4,5) e quindi a un utilizzo atteso inferiore a 500 ore/anno come richiesto dal gestore, ed anzi, non superiore a quanto già autorizzato dall'AIA (52 ore/anno).

2. VALUTAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI MODIFICA

L'AIA rilasciata con decreto DVA_DEC 2010-00000658 del 4/10/2010 prevede che la CTE2 prescrive che **la CTE2 può essere attivata per un periodo massimo di 52 ore/anno solo in caso di indisponibilità accidentale di entrambi i cicli combinati ed utilizzando, come combustibile, solo gas naturale con l'obbligo ulteriore, dopo l'entrata in esercizio delle caldaie per il recupero degli off-gas, di non superare, per tutta la centrale, di un flusso di massa delle emissioni di NOx superiore a 920 ton/anno.**

La richiesta del gestore non modifica il quadro autorizzativo relativo ai limiti delle emissioni in aria dell'intera centrale.

Sulla base di quanto già prescritto nell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC 2010-00000658 del 4/10/2010 e considerata la situazione che si è venuta a creare a seguito della rescissione del contratto di fornitura del vapore da parte di CEF e delle valutazioni fornite dal Gestore riguardo alla prevedibile indisponibilità accidentale di entrambi i cicli combinati, **la richiesta di modifica avanzata dal Gestore di un aumento del numero delle ore di attivazione della CTE2, da 52 a 500 h/anno, può essere considerata non sostanziale in quanto:**

- resta comunque garantito il rispetto del limite annuale pari 920 ton/anno fissato per l'intera centrale sul flusso di massa delle emissioni di NOx, che è il parametro più significativo;
- le emissioni inquinanti della CTE2 avverranno solo quando non vi è nessuna emissione dovuta ai cicli combinati. I flussi di massa orari degli inquinanti emessi della CTE2 sono inoltre inferiori a quelli della centrale a cicli combinati turbogas (cfr. Tabella 15 del Parere istruttorio, parte integrante dell'AIA). Non vi sarà quindi alcun aumento delle emissioni su base oraria;



- l'effettiva attivazione della CTE2 è comunque legata a eventi probabilistici (indisponibilità accidentale di entrambi i cicli combinati) che nel lungo periodo, su basi statistiche, è stato pari a 40 ore/anno e quindi inferiore a quanto precedentemente autorizzato (52 ore/anno);
- non è richiesto alcun tipo di modifica e/o adeguamento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) precedentemente approvato e parte integrante, insieme al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), del Decreto AIA rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DVA-DEC 2010-0000658 del 4/10/2010).

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI V.I.A.

La specifica richiesta in esame comporta una modifica di una prescrizione di cui al giudizio di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente (DEC VIA 7581 del 3 Settembre 2002):

Prescrizione n° 2 decreto VIA del MATTM

"2. La centrale CTE2, di tipo tradizionale, funzioni, come proposto da S.E.F. S.r.l. nelle integrazioni presentate, come riserva "fredda" per un limite di 52 ore/anno e venga alimentata, di norma, a gas metano e solo in casi di emergenza ad olio combustibile.

Eventuali deroghe a tale limite orario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'autorità competente".

In merito, l'art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale) del D. Lgs. 152/2006 recita:

"[2] In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto."

Il gruppo istruttore, valutata come non sostanziale la modifica richiesta, ritiene che si possano applicare le disposizioni di cui all'art. 29 sexies, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto di poter procedere con la modifica diretta dell'AIA rilasciata.

Per le attività istruttorie, è stata versata la tariffa di 2000 euro, in accordo a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008.

3. CONCLUSIONI

La richiesta avanzata dal Gestore di un aumento del numero delle ore di attivazione della CTE2, da 52 a 500 h/anno, è da considerarsi come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29 nonies comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Di conseguenza devono essere apportate al Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del decreto di AIA vigente (DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010), le seguenti modifiche alle Prescrizioni di cui al paragrafo 8.1.1 "Emissioni in atmosfera" "Ulteriori prescrizioni" lett. b) di pag. 42 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000658 del 4/10/2010:

PRESCRIZIONE ATTUALE	PRESCRIZIONE A SEGUITO DI MODIFICA
<i>"b) CTE2. La centrale dovrà essere dotata di contaore sigillato a disposizione degli organi di controllo. Essa deve essere mantenuta in riserva fredda e sarà attivata per non più di 52 ore/anno, solo se non saranno disponibili i Cicli Combinati;"</i>	<i>"b) CTE2. La centrale dovrà essere dotata di contaore sigillato a disposizione degli organi di controllo. Essa deve essere mantenuta in riserva fredda e sarà attivata per non più di 500 ore/anno, solo se non saranno disponibili i Cicli Combinati. Il suo utilizzo riguarda la sola produzione di vapore tecnologico, senza alcuna ammissione alla produzione di energia elettrica;"</i>